

N. 07434/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00761/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, viale delle Milizie n. 114;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*nei confronti di*

██████████, n.c.;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione,*

- quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di esclusione del ricorrente, mai notificato, dal concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 1.640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 dicembre 2004;

b) della graduatoria della prova scritta, mai notificata al ricorrente, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 1.640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 dicembre 2004;

c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e, comunque, consequenziale;

- quanto ai motivi aggiunti:

del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n. 1/13 del 7 aprile 2006;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 gennaio 2006 e depositato il successivo 25 gennaio 2006, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, a causa del mancato superamento della prova scritta (per aver risposto esattamente solo a 47 domande su 80), è stato escluso dal concorso, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 dicembre 2004, oltre che la "graduatoria della prova scritta";
- ai fini dell'annullamento il ricorrente deduce eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto sostiene che almeno due delle risposte dal medesimo fornite al questionario (la n. 37 e la n. 55) sono state considerate errate ma – in verità – dovevano essere "considerate esatte";
- con motivi aggiunti, notificati in data 3 maggio 2006, tra l'altro, al sig. ██████████ e depositati il successivo 12 maggio 2006, il ricorrente impugna il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento straordinario n. 1/13 del 7 aprile 2006, chiedendone l'annullamento "perché viziata da illegittimità derivata";
- in esito all'ottemperanza da parte dell'Amministrazione

all'ordinanza istruttoria n. 1312 del 2013, la Sezione ha, poi, acquisito informazioni in ordine alle posizioni che il ricorrente andrebbe a ricoprire nella graduatoria "a seconda che dovesse essere riconosciuta la correttezza di una o di entrambe le risposte fornite alle domande in contestazione", le quali sono risultate pari alla "posizione n. 418" nel primo caso e pari alla "posizione n. 311" (occupata dall'agente scelto "██████████", a cui i motivi aggiunti sono già stati notificati) nel secondo caso ;

Ritenuto che, ciò detto, sussiste una posizione di controinteresse in capo a tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito impugnata con i motivi aggiunti, meglio indicata in precedenza, i quali – in caso di buon esito del presente ricorso – verrebbero ad essere collocati in una posizione deteriore rispetto a quella originariamente riconosciutagli;

Ritenuto che, per tale motivo, sia doveroso disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei su indicati candidati, con autorizzazione sin da ora all'effettuazione di tale adempimento anche per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione nominativa di ciascuno di essi – in ragione dell'altro numero che li connota (superiore a 1.500) - ma con disposizione nel contempo dell'onere per l'Amministrazione resistente di dare immediata pubblicazione della presente ordinanza sul proprio sito internet, oltre che nel Bollettino Ufficiale del Personale;

Ritenuto congruo assegnare, per l'integrazione del contraddittorio, il

termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza, con obbligo di depositare nei successivi 30 (trenta) giorni – termine del pari perentorio - la documentazione comprovante l'adempimento del disposto incumbente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- onera la parte resistente dell'immediata pubblicazione della presente ordinanza sul proprio sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Personale;
- rinvia ogni ulteriore statuizione in ordine alla presente controversia, inclusa quella relativa alle spese, all'udienza pubblica del 27 febbraio 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)